Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un mutuo a tasso variabile - tasso di riferimento Euribor a 6 mesi, con *spread* di 1,20 punti, ammontare massimo (CAP) pari al 4,15% e tasso c.d. *floor* dell'1,20% - stipulato nel luglio 2019. Questi i fatti posti a fondamento del ricorso. Il mutuo prevedeva un piano di ammortamento cd. alla francese e prevedeva una rata costante originariamente di € 1.273,78, ma non specificava il meccanismo di revisione della rata in caso di variazione del tasso di riferimento, avvenuto a partire dalla rata scaduta al 31/07/2022. Parte ricorrente, premesso che nei mutui a tasso variabile le tipologie di indicizzazione utilizzate sono l'indicizzazione finanziaria e la ripianificazione finanziaria, afferma che nel caso di specie la banca mutuante, nel ricalcolare il piano di ammortamento, ha arbitrariamente applicato il metodo della indicizzazione finanziaria, mantenendo la quota capitale e modificando la quota interessi: tutte le rate mensili a partire dalla rata scaduta a luglio 2022 non risultano più costanti ma diverse tra loro. Riferisce di aver puntualmente pagato gli importi richiesti, ma di contestare il metodo di ricalcolo utilizzato dalla banca dal momento che ha sottoscritto un contratto di mutuo con allegato un piano di ammortamento a rata costante ed

avendo avuto quantomeno l'aspettativa di mantenere una rata costante per l'intera durata del contratto, in assenza di una clausola volta ad indicare la metodologia di revisione della rata. Tale contestazione è stata formalizzata con pec del 19/10/2023, evidenziando di aver versato, al 31/07/2023, la maggior somma di € 2.805,14 rispetto ad un piano di ammortamento ricalcolato mantenendo la rata costante. Riferisce che l'intermediario, nei contatti successivi, riconosceva la correttezza del conteggio trasmesso, senza che tuttavia seguisse un accordo. Parte ricorrente continua le proprie prospettazioni affermando che (i) alla rata scaduta al 31/3/2025, con l'applicazione del metodo di indicizzazione finanziaria ha pagato € 7.427,80 in più rispetto a quanto avrebbe pagato con il metodo di ripianificazione finanziaria; (ii) i due metodi di calcolo portano a risultati matematici diversi e, pertanto, la clausola del contratto di mutuo relativa al tasso debitore è indeterminata con conseguente diritto dei mutuatari al ricalcolo del piano di ammortamento con il tasso più favorevole previsto dall'art. 117 TUB; (iii) il riscontro al reclamo conferma che l'intermediario ha adottato uno dei possibili criteri di determinazione del piano di ammortamento a sua totale discrezione, in assenza di una clausola contrattuale che specifichi il relativo metodo; (iv) costituisce un atto dovuto la produzione di un piano di ammortamento a rata costante, secondo il metodo di ripianificazione finanziaria; (v) anche ipotizzando che la clausola contestata non sia indeterminata, l'unico elemento contrattuale disponibile è quello che indica l'adozione di un ammortamento francese a rate costanti con l'effetto che, in assenza di accordo, l'intermediario avrebbe dovuto applicare il metodo della ripianificazione finanziaria mantenendo la rata costante. In conclusione, parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto ai sensi dell'art. 117 TUB ad un ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso previsto e, in via subordinata, l'accertamento del diritto al ricalcolo del piano di ammortamento secondo il metodo della ripianificazione finanziaria con rata costante e pertanto chiede la condanna dell'intermediario alla restituzione della somma di e 19.747,77 ovvero di € 7.427,80, oltre interessi legali dal 13/05/2025 al saldo effettivo.

L'intermediario contesta la domanda e chiede il rigetto del ricorso osservando quanto segue: (a) il contratto di mutuo è chiaro e conforme alla normativa vigente, prevedendo l'applicazione di un tasso variabile indicizzato all'Euribor a sei mesi, maggiorato di uno *spread* fisso e l'adozione di un piano di ammortamento alla francese su durata prefissata, con meccanismo di *floor* e *cap*; (b) ha adottato un metodo conforme al sistema di ammortamento alla francese, mantenendo costante la quota capitale originaria e aggiornando di volta in volta la quota interessi sulla base del tasso variabile applicabile, nel rispetto della durata originaria del piano; (c) nessun addebito può essergli mosso per non aver

ricostruito *ex novo* il piano ad ogni variazione di tasso, non essendovi obbligo contrattuale o normativo in tal senso; (d) è evidenza matematica che, nel momento in cui varia uno degli elementi fondamentali per il calcolo degli interessi (tasso, capitale residuo o durata), anche l'importo della rata debba necessariamente subire una variazione: l'unica modalità tecnica per mantenere invariato l'importo della rata è rappresentata dall'allungamento della durata complessiva del piano, soluzione non prevista dal contratto; (e) è stato così correttamente applicato il metodo di ammortamento alla francese secondo il meccanismo della indicizzazione finanziaria, mantenendo inalterate le quote capitale già determinate nel piano allegato al contratto e firmato dai mutuatari, laddove l'adozione di metodologie alternative avrebbe comportato l'applicazione di quote capitale differenti rispetto a quelle originariamente pattuite, sulla base di criteri di calcolo non esplicitati nel contratto né nel piano di ammortamento allegato allo stesso; (f) proprio in ragione dell'applicazione del metodo di indicizzazione finanziaria che mantiene ferme le quote capitale previste nel piano originario, gli interessi sono stati calcolati su un debito residuo progressivamente più contenuto, determinando un vantaggio economico per i mutuatari; (g) l'orientamento consolidato dell'ABF ha in più occasioni riconosciuto la piena legittimità del piano di ammortamento alla francese anche in presenza di tassi variabili, a condizione che venga mantenuta invariata la durata originaria del mutuo e che il ricalcolo periodico sia effettuato applicando il nuovo tasso alla quota capitale già determinata, anche in caso di assenza di una puntuale previsione contrattuale circa le modalità di ricalcolo delle rate al variare del tasso. Dunque, secondo l'intermediario, la domanda di restituzione è infondata, in quanto nella specie non vi è alcuna violazione dell'art. 117 TUB. Precisa anche che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nell'incontro dell'8 luglio 2024 la banca non ha mai riconosciuto la correttezza dei conteggi elaborati dai ricorrenti né ha ammesso l'esistenza di vizi contrattuali, ma ha semplicemente manifestato disponibilità a valutare la possibilità di rinegoziare i mutui in essere in ottica conciliativa ma che le richieste di rinegoziazione avanzate da parte ricorrente risultavano sproporzionate rispetto alle condizioni di mercato.

Parte ricorrente ha replicato per osservare che: (i) i precedenti richiamati dalla resistente attengono principalmente alla validità del piano di ammortamento alla francese rispetto al tema dell'anatocismo, questione che non è stata in alcun modo sollevata nel caso di specie; (ii) è contrario ai basilari canoni di trasparenza che la banca possa discrezionalmente scegliere tra i metodi in uso nella prassi; (iii) non vi è alcuna ragione giuridica per sostenere che in difetto di clausola che specifichi il metodo di ricalcolo della rata al variare del tasso sia la banca e non il cliente a scegliere il metodo tra quelli possibili; (iv) qualora si ritenga che l'indeterminatezza non vada sanzionata con la

nullità e la conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, è parte ricorrente a decidere quale metodo applicare tra quelli possibili; (v) i mutuatari, sin dalla contestazione del 19/10/2023, hanno chiaramente affermato di volere l'applicazione di una rata costante e che pertanto pretendevano il rimborso della somma pagata in eccedenza fino a tale data; (vi) come evidenziato dal Collegio ABF di Milano, l'adozione di un metodo non deve violare palesemente una diversa pattuizione contrattuale: il contratto in esame nelle condizioni economiche precisa che il tipo di ammortamento è *francese a rate costanti posticipate;* (vii) il metodo della indicizzazione finanziaria, creando necessariamente un piano di ammortamento con rate non costanti, viola dunque il contratto di mutuo; (viii) non vi sono pertanto elementi che giustifichino la scelta di metodo operata dalla banca: ne consegue che i mutuatari hanno diritto alla restituzione della somma di € 7.427,80, pacificamente pagata in eccedenza alla rata scaduta il 31/3/2025, salva la domanda svolta in via principale; (i) nell'incontro dell'8/7/2024 è stato l'intermediario a introdurre una possibile rinegoziazione di tassi a condizioni non accettate, perché non migliori rispetto alle condizioni praticate dalla generalità degli istituti e ritenendo corretto venisse adottato il metodo della ripianificazione finanziaria con rata costante.

L'intermediario ha a sua volta controreplicato, rappresentando quanto segue: (a) le decisioni richiamate, e contestate da controparte, affrontano uno dei punti sollevati dai ricorrenti, ossia l'aspettativa di mantenere una rata costante per l'intera durata del contratto e la pretesa incompatibilità tra tasso variabile e ammortamento alla francese; (b) il riferimento alle rate costanti contenuto nel contratto ha natura meramente descrittiva del modello di ammortamento, calcolato ipotizzando un tasso fisso invariato e non implica la garanzia di invarianza dell'importo della rata in presenza di tasso variabile; (c) il metodo della ripianificazione finanziaria, sostenuto dai ricorrenti, che comporta la modifica delle quote capitale originarie, non trova alcun fondamento contrattuale e sarebbe anzi in contrasto con il piano allegato e sottoscritto dai mutuatari; (d) è infondata la presunta indeterminatezza del metodo di ricalcolo delle rate: il contratto indica chiaramente il tipo di ammortamento 'alla francese', allega un piano di ammortamento dettagliato per l'intera durata del finanziamento, specifica il parametro di indicizzazione e prevede inoltre *spread*, *cap* e *floor*, elementi, questi, che consentono di conoscere *ex ante* la struttura finanziaria dell'operazione e di desumere il metodo di ricalcolo adottato; (e) la tesi secondo cui spetterebbe al cliente, e non alla banca, scegliere il metodo di ricalcolo, non trova riscontro normativo né giurisprudenziale ed, in ogni caso, le aspettative soggettive non possono modificare il contenuto di un contratto chiaro e pienamente valido; (f) parte ricorrente non ha corrisposto importi non dovuti: la differenza tra il piano

elaborato dall'intermediario e quello ipotetico proposto in perizia rappresenta una diversa proiezione contabile e non un indebito pagamento; (g) il metodo applicato dalla banca ha comportato un vantaggio economico concreto per i mutuatari, traducendosi in un risparmio complessivo di interessi, come riconosciuto dalla stessa perizia di parte; (h) è stata parte ricorrente a prospettare una possibile rinegoziazione e le sono state offerte condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. In conclusione, secondo l'intermediario, il contratto oggetto del contendere è valido e il metodo di calcolo adottato è conforme alle pattuizioni e alla prassi bancaria con l'effetto che non vi è stato alcun pagamento indebito.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Il ricorso trae origine da un contratto di mutuo a tasso variabile, per un importo di € 330.00,00, da restituirsi in 25 anni (300 rate), stipulato il 18 luglio 2019, in relazione al quale parte ricorrente lamenta che l'intermediario, a seguito della variazione del tasso di interesse, ha arbitrariamente applicato un metodo di calcolo che non era indicato nel contratto e che non era mai stato accettato, tenuto conto che al contratto era allegato un piano di ammortamento a rata costante. Poiché il criticato metodo applicato a seguito dell'intervenuta variazione del tasso di interesse ha determinato un piano di ammortamento in cui le rate non risultano più costanti, parte ricorrente chiede il rimborso in via principale di € 19.747,77, pari alla differenza tra quanto avrebbe pagato in applicazione del tasso di interesse di cui all'art. 117 TUB e quanto effettivamente pagato fino alla rata scaduta al 31/3/2025, ovvero, in subordine, di € 7.427,80, pari alla differenza tra quanto avrebbe pagato se fosse stato adottato il metodo della ripianificazione finanziaria e quanto effettivamente pagato dai clienti fino alla rata scaduta del 31/3/2025. Dunque, è chiaro che la questione di diritto sottesa alla domanda principale è quella dell'accertamento della eventuale nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali, che disciplinano le modalità di rimborso del prestito, stante la mancata indicazione di tutti gli elementi necessari, da cui discenderebbe l'applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.

L'art. 2 del contratto, come già detto, prevede l'applicazione del tasso annuo variabile Euribor 6 mesi maggiorato di 1,20 punti che "*si modificherà automaticamente in relazione alla misura dell'indice di riferimento* [per l'appunto, l'Euribor a 6 mesi] *in essere alla scadenza di ciascuna rata di ammortamento e con decorrenza dalla successiva rata di ammortamento*" oltre ad un tasso massimo/*cap* e un tasso minimo/*floor*). L'art. 4 fissa il termine massimo per il rimborso al 31 luglio 2044 "*mediante il pagamento in 300 rate posticipate con cadenza mensile*", ciascuna comprensiva di capitale e interessi, il tutto

secondo il piano di ammortamento allegato al contratto stesso in cui venivano indicate le condizioni pattuite ed il tasso in vigore alla stipula del contratto. Dall'analisi delle disposizioni contrattuali è dunque possibile trarre chiara indicazione: (a) del tipo di tasso (variabile) e del parametro di riferimento (Euribor 6 mesi); (b) delle condizioni economiche applicate (*spread,* tasso massimo/*cap* e tasso minimo/*floor*); (c) della durata del mutuo (25 anni/300 rate). Manca pacificamente l'indicazione riguardante il meccanismo di revisione periodica della rata. Tuttavia, tale mancanza non determina l'invalidità delle clausole sopra citate ai sensi dell'art. 117 TUB, secondo cui "*I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*" (cfr. comma 4) e "*Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati* ". Difatti, nel caso di specie il contratto, da un lato, contiene le condizioni economiche e, in particolare, il tasso di interessi e ogni altro prezzo e condizioni praticati, ivi inclusi gli interessi di mora; dall'altro, non rinvia agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo previsto. Dunque, non pare sussistere alcuna violazione dell'art. 117 TUB.

Esclusa, quindi, la nullità delle disposizioni relative alle condizioni di rimborso del mutuo e venendo alla doglianza relativa all'applicazione arbitraria del metodo di indicizzazione finanziaria (anziché quello della ripianificazione finanziaria) nella rideterminazione del piano di ammortamento al variare del tasso di interesse Euribor 6 mesi, si deve osservare come non sussistano elementi per accertare che le condizioni contrattuali hanno creato le aspettative di un piano di ammortamento a rate costanti e che, comunque, l'applicazione di detto metodo abbia determinato l'insorgere di un indebito pagamento. Anche a questo proposito rilevano le disposizioni contrattuali: il già citato art. 2 del contratto parla espressamente di un tasso di interesse variabile (di cui il contratto, nel caso di specie, fissa un *cap* ed un *floor* e cioè un tasso minimo ed un tasso massimo) e l'art. 4 fissa in 300 rate la durata del contratto di mutuo. Tali pattuizioni si profilano incompatibili con l'aspettativa di mantenere una rata costante per l'intera durata del mutuo, dal momento che al crescere del tasso applicabile cresce anche la quota di interessi da rimborsare, come è evidente anche dal piano di ammortamento allegato al contratto che presuppone l'invariabilità del tasso sulla cui base è stato sviluppato (il tasso minimo del 1,20%). Va poi considerato a completamento del discorso che l'applicazione del metodo richiesto da parte ricorrente per continuare ad avere rate costanti avrebbe determinato un incremento del numero di rate da pagare, il che si pone in contrasto con la pattuizione del termine massimo previsto dal citato articolo 4 (31 luglio 2044) e del numero di rate pattuite (300). Infine, non è marginale notare che l'applicazione del metodo

di indicizzazione finanziaria utilizzato dall'intermediario, pur comportando un incremento della rata in corrispondenza dell'incremento del tasso, non ha comportato un indebito pagamento, bensì una diversa proiezione contabile del rimborso con un minore importo a titolo di interessi, come riconosciuto dalla stessa perizia tecnica prodotta da parte ricorrente. Dunque, in linea con le pronunce di altri Collegi di questo Arbitro, si ritiene che l'adozione di detta metodologia sia legittima ogni volta che non dia luogo a violazioni contrattuali (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 11199/2023; Collegio Palermo, decisione n. 9177/2024; Collegio di Napoli, decisione n. 5579/2012): *"… l'ammortamento alla francese è compatibile con la previsione di un tasso variabile a rata costante e può assumere nella prassi diverse configurazioni a seconda che si preveda di tenere fissa e costante la rata con allungamento del piano di rimborso, di mantenere ferma tanto la durata del mutuo quanto la componente capitale, ovvero soltanto la durata del mutuo. L'adozione di tali metodologie è da ritenersi legittima purché non si dia luogo a violazioni contrattuali"*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE